



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Campania

Napoli, 15/11/2019
Prot. n. 2019/18294./DRCAM

Oggetto: Servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in modalità BIM, su beni immobili statali compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania.

Lotto n. 6 – Provincia di Avellino - G1.

CIG: 7724643110

CUP: G21E18000150001

Esclusione.

IL DIRETTORE

DELL'AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA

PREMESSO CHE:

con atto prot. 2018/20362/DRCAM del 04.12.2018, si è provveduto alla nomina ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, dell'arch. Luca Damagini, quale *Responsabile Unico del Procedimento* (di seguito RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in modalità BIM, su beni immobili statali, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania;

con determina a contrarre n. 2018/20591/DRCAM del 07.12.2018, veniva indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, e 157, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in n. 11 lotti, per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in modalità BIM, su n. 88 Schede, costituite da n. 122 fabbricati (di cui veniva allegato *file* in formato excel) comprese nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania, mediante bando trasmesso all'ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, pubblicato sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici, sul profilo di committente www.agenziademanio.it, sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. lgs. 50/2016 e del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, adottato in attuazione dell'art. 73 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 - Lotto 6: CIG 7724643110;

in considerazione dell'unicità dell'oggetto della prestazione, veniva indetta un'unica procedura aperta suddivisa in 11 lotti - di seguito indicati - determinati anche sulla base della dislocazione territoriale dei beni, qualificando "*di pregio*" i lotti contenenti *Beni di*



Demanio storico artistico (DSA), nonché immobili tutelati ai sensi della vigente normativa, anche in assenza di dichiarazione di interesse culturale del MiBAC;

PRESO ATTO CHE:

la gara è stata gestita telematicamente tramite il *Portale Acquisti dell'Agenzia del Demanio*;

la prima seduta del Seggio di gara inizialmente fissata per il 26.02.2019, veniva rinviata alla data dell'01.03.2019;

nella seduta di gara pubblica dell'01.03.2019, prot. n.2019/3734/DRCAM di pari data, avevano inizio le operazioni di gara per l'esame della documentazione amministrativa;

VISTI, limitatamente al Lotto n. 6, gli atti di gara, così distinti:

Verbali del *Seggio di gara* recanti prot.: n. 2019/3734/DRCAM dell'01.03.2019, n. 4102 dell'08.03.2019; n. 4499 del 15.03.2019, n. 4912 del 22.03.2019, n. 6253 del 12.04.2019, n. 7107 del 03.05.2019, n. 9016 del 07.06.2019, n. 9702 del 20.06.2019, n. 10239 del 27.06.2019, n. 10701 del 04.07.2019, n. 12885 del 07.08.2019, n. 13357 del 28.08.2019, n. 14757 del 24.09.2019, n. 15907 del 14.10.2019, n. 16369 del 21.10.2019 e n. 17510 del 04.11.2019;

Determine di ammissione e/o esclusione, non impugnate, recanti prot.: n. 4650 del 19.03.2019, n. 5154 del 27.03.2019, n. 6528 del 18.04.2019, n. 7303 del 07.05.2019, n. 9147 dell'11.06.2019, n. 9796 del 21.06.2019, n. 10348 dell'01.07.2019, n. 10727 del 05.07.2019, n. 12972 dell'08.08.2019, n. 13358 del 28.08.2019, n. 15023 del 30.09.2019, n. 16012 del 16.10.2019, n. 16431 del 22.10.2019 e n. 17697 del 06.11.2019;

Verbali *Commissione di Gara* recanti prot.: n. 7207 del 06.05.2019, n. 7296 del 07.05.2019, n. 10705 del 05.07.2019, n. 10763 del 05.07.2019, n. 10831 dell'08.07.2019, n. 11509 del 18.07.2019, n. 11655 del 19.07.2019, n.13770 del 05.09.2019, n. 13771 del 05.09.2019, n. 13817 del 06.09.2019, n. 13818 del 06.09.2019, n. 13852 del 06.09.2019, n. 15712 del 10.10.2019, n. 15720 del 10.10.2019, n. 15785 del 10.10.2019, n. 15820 dell'11.10.2019, n. 16101 del 17.10.2019, n. 16102 del 17.10.2019, n. 16151 del 17.10.2019, n. 17032 del 31.10.2019, n. 17061 del 31.10.2019, n. 17063 del 31.10.2019, n. 17081 del 31.10.2019 e n. 17088 del 31.10.2019;

Determine di ammissione e/o esclusione, non impugnate, recanti prot.: n. 7533 del 13.05.2019, n. 11248 del 16.07.2019, n. 11252 del 16.07.2019, n. 11762 del 22.07.2019, n. 11763 del 22.07.2019, n. 14185 del 12.09.2019, n. 14187 del 12.09.2019, n. 16081 del 16.10.2019, n. 16082 del 16.10.2019, e n. 16860 del 29.10.2019;

POSTO CHE

con verbale di gara n. 24 prot. n. 2019/17088/DRCAM del 31.10.2019 è stata formulata la seguente graduatoria finale, in cui gli Operatori Economici sono riportati in ordine decrescente di punteggio complessivamente conseguito:

GRADUATORIA FINALE			PUNTEGGIO
1°	L06C04	AIRES INGEGNERIA S.R.L.	92,399
2°	L06C02	A.I.C.E. CONSULTING S.R.L.	89,060
3°	L06C11	SIDOTI ENGINEERING S.R.L.	88,224
4°	L06C14	STUDIO SPERI	87,233
5°	L06C13	Ing. Annalisa Agrusa	82,652
6°	L06C10	PROGEN S.r.l.	82,271
7°	L06C09	MYTHOS – CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	81,508
8°	L06C12	Società di ingegneria SPIBS S.r.l.	80,896
9°	L06C03	AICI ENGINEERING SRL	80,006

10°	L06C15	VIA INGEGNERIA s.r.l.	78,894
11°	L06C06	ARTELIA ITALIA S.P.A.	68,421
12°	L06C01	A.BA.CO. Studio Tecnico di Barbarito Pietro & C	67,755
13°	L06C08	CONCISE CONSORZIO STABILE	62,362

nella suddetta seduta sono state, altresì, individuate le offerte risultate anomale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016:

OFFERTE ANOMALE			PUNTEGGIO
1°	L06C04	AIRES INGEGNERIA S.R.L.	92,399
2°	L06C02	A.I.C.E. CONSULTING S.R.L.	89,060
3°	L06C11	SIDOTI ENGINEERING S.R.L.	88,224
4°	L06C14	STUDIO SPERI	87,233
5°	L06C13	Ing. Annalisa Agrusa	82,652

con nota prot. n. 2019/18279/DRCAM del 15.11.2019, il RUP, limitatamente al Lotto n. 6:

sul presupposto che:

“all’esito delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, relativamente alla sussistenza dei requisiti in capo agli operatori economici facenti parte del raggruppamento risultante primo in graduatoria e relativi subappaltatori, (AIRES INGEGNERIA S.R.L. capogruppo mandataria e ALL INGEGNERIA Studio Tecnico Associato, TERMOSTUDI srl, FUTURE ENVIRONMENTAL DESIGN srls, Dott. geol. Gaetano Guadagni, Dott. Ing. Sara Galante mandanti, GEOCONSULTLAB SRL, Laboratorio IPM srl, SIDLAB srl subappaltatori), dal casellario giudiziale del socio di maggioranza della GEOCONSULTLAB SRL sono emersi provvedimenti giudiziali non dichiarati in sede di presentazione dell’offerta; in sede di gara l’operatore economico ha dichiarato di non versare nelle ipotesi di cui all’art. 80 comma 5 lett. a) e c) e di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. f bis) del D.Lgs. 50/2016; i predetti reati presenti nel casellario giudiziale non risultano formalmente estinti a seguito di annotazioni disposte dal giudice dell’esecuzione; l’art. 80 comma 5 lett. f bis) del D.Lgs. 50/2016, prevede quale causa di esclusione dalla gara l’ipotesi in cui “...l’operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”; l’operatore economico, in riscontro alla richiesta avanzata dalla Stazione Appaltante a mezzo pec in data 13.11.2019, ha fornito, giusta nota acquisita al protocollo dell’Agenzia del demanio Direzione Regionale Campania n. 18276 del 15.11.2019, informazioni rispetto a tali omesse dichiarazioni che, per quanto sotto riportato, non risultano accoglibili, né eliminano la causa di esclusione; le Linee guida ANAC n. 6, prevedono espressamente al punto 4.2. che la dichiarazione sostitutiva delle cause di esclusione deve riguardare “tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o affidabilità del concorrente”. Sul punto, oltre ad un consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato Sez. III sent. N. 7173 del 20.12.2018, Sez. V, sent. N. 6529 del 19.11.2018 e Sez. V sent. N. 4192 del 05.09.2017), da ultimo con la delibera n. 416 del 02.05.2018, la medesima Autorità ha chiarito che: “La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante, comportano l’applicazione della sanzione dell’art. 80 c. 5 lett. f-bis) del Codice

e dunque determinando l'esclusione dalla gara del concorrente per avere presentato nella procedura di gara in corso dichiarazioni non veritiere"; **Considerato** che un recentissimo orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Calabria – sezione prima, n. 01835/2019, n. 01836/2019, n. 01837/2019) ha ribadito, tra l'altro, che "... la falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante, comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis) d.lgs. n. 50 del 2016, e dunque l'esclusione automatica dalla gara del concorrente per avere prodotto dichiarazioni non veritiere...", nonché "... l'operatore economico non può valutare autonomamente la rilevanza dei precedenti penali da comunicare alla stazione appaltante, poiché questa deve essere libera di ponderare discrezionalmente la sua idoneità come causa di esclusione, di talché deve ritenersi mendace e rilevante anche la dichiarazione omessa..."; **Atteso altresì** che nei confronti dell'operatore economico risultato secondo in graduatoria A.I.C.E. Consulting s.r.l., sono state effettuate le verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara ed è emersa l'omessa dichiarazione di decreti di condanna rilevanti ai sensi dell'art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, da parte di soggetti muniti di poteri di rappresentanza della società subappaltatrice Laboratorio Tecnoprove s.r.l. e della società subappaltatrice Laboratorio Delta S.r.l, e, pertanto, in riferimento al lotto 01 della medesima procedura di cui all'oggetto, con atto del Direttore dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania prot. 2019/17798/DRCAM del 07.11.2019 si è provveduto all'esclusione di tale operatore economico dal medesimo lotto 1"; **Considerato altresì** che per il lotto 6 il concorrente A.I.C.E. Consulting s.r.l. partecipa nella stessa forma giuridica del lotto 1 e che, dai documenti di gara presentati per il lotto 6, ricorre la stessa circostanza di omissione di dichiarazioni relative a decreti di condanna rilevanti ai sensi dell'art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, da parte di soggetti muniti di poteri di rappresentanza della società subappaltatrice Laboratorio Tecnoprove s.r.l. e della società subappaltatrice Laboratorio Delta s.r.l; l'operatore SIDOTI Engineering S.r.l., mandataria R.T.P., a seguito della richiesta avanzata dal R.U.P. con nota prot. n. 2019/17523/DRCAM del 05.11.2019, ha trasmesso la relazione giustificativa per l'offerta economica risultata anomala, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, acquisita al protocollo della scrivente in data 14.11.2019 al n. 2019/18183/DRCAM; con atto prot. n. 2019/18222/DRCAM del 14.11.2019, il R.U.P. ha verificato che il R.T.P. con mandataria SIDOTI Engineering s.r.l., ha positivamente dimostrato la congruità dell'offerta presentata; **Preso atto** della graduatoria dei concorrenti stilata dalla Commissione di Gara con verbale prot. n. 2019/17088/DRCAM del 31.10.2019";

ha proposto:

- a) di determinare ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. f-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esclusione dalla graduatoria finale del R.T.P. di cui Aires Ingegneria Srl risulta capogruppo mandataria e All Ingegneria Studio Tecnico Associato, Termostudi Srl, Future Enviroment Design Srls, Dott. geol. Gaetano Guadagni, Dott. Ing. Sara Galante Mandanti;
- b) di determinare ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. f-bis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esclusione dalla graduatoria finale del R.T.P. di cui A.I.C.E. Consulting Srl risulta Capogruppo Mandataria, e Dott. Geol Norman Abballe, TecnoGroup Srl, Benigni Engineering Srl Mandanti;
- c) nel caso di adesione alla proposta di cui alla lett. a) e b), sensi dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione all'operatore economico R.T.P. di cui Sidoti Engineering Srl risulta capogruppo mandataria e Hypro Srl mandante, per un importo complessivo di € 453.795,76

(quattrottocentocinquantatremilasettecentonovantacinque/76), di cui € 5.121,95 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. e oneri;

TANTO PREMESSO,

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

RILEVATO CHE, all'esito delle verifiche effettuate in merito all'aggiudicazione disposta limitatamente al Lotto n. 1 con nota prot. 2019/12974/DRCAM dell'08.08.2019 in favore del R.T.P. di cui *A.I.C.E. Consulting Srl* risulta Capogruppo Mandataria, e *Dott. Geol Norman Abballe, TecnoGroup Srl, Benigni Engineering Srl*, Mandanti, è emerso un provvedimento che sarebbe dovuto essere dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, onde consentire alla S.A. una completa valutazione sulla moralità professionale del concorrente;

CHE, con atto prot 2019/17798/DRCAM del 07.11.2019 questa Stazione Appaltante ha accolto la proposta avanzata dal RUP, dichiarando l'inefficacia dell'aggiudicazione definitiva sopracitata e, per l'effetto, ha dichiarato l'esclusione del Concorrente dalle successive fasi di gara;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità ed Amministrazione dell'Agenzia del Demanio;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 76 del 23.02.2017, come modificata ed integrata dalla Determinazione n. 85 del 30.01.2019, relative alle competenze ed ai poteri dei Responsabili delle strutture centrali e territoriali, la Comunicazione Organizzativa n. 21 del 16.07.2019, nonché l'atto di delega prot. 2019/18346/DIR del 17.10.2019 sottoscritto dal Direttore dell'Agenzia, a stipulare e risolvere con le clausole più opportune il relativo contratto, curando la procedura di gara, e provvedendo a tutti gli atti connessi e consequenziali in relazione alla presente procedura di affidamento;

DETERMINA

DI APPROVARE E RENDERE ESECUTIVI i verbali del *Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice*, per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in modalità BIM, su beni immobili statali compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania, come sopra indicati secondo l'ordine di protocollazione;

DI ESCLUDERE dalle successive fasi di gara del Lotto n. 6 del seguente Concorrente:

R.T.P. di cui *A.I.C.E. Consulting Srl* risulta Capogruppo Mandataria, e *Dott. Geol Norman Abballe, TecnoGroup Srl, Benigni Engineering Srl* Mandanti;

per le seguenti ragioni:

L'art. 9 del Disciplinare di gara dispone l'esclusione dalla gara del concorrente ove anche solo uno dei subappaltatori non possieda i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

In sede di gara del Lotto n. 6 l'operatore economico ha dichiarato di non versare nelle ipotesi di cui all'art. 80 comma 5 lett. a) e c), e di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f bis) del D.Lgs. 50/2016.

I predetti reati presenti nel casellario giudiziale non risultano formalmente estinti a seguito di annotazioni disposte dal giudice dell'esecuzione.

L'art. 80 comma 5 lett. f bis) del D.Lgs. 50/2016, prevede quale causa di esclusione dalla gara l'ipotesi in cui "...l'operatore economico che presenti nella procedura



di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”.

Le Linee guida ANAC n. 6 prevedono espressamente al punto 4.2. che la dichiarazione sostitutiva delle cause di esclusione deve riguardare *“tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o affidabilità del concorrente”*. Sul punto, oltre ad un consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (CdS n. 4192/2017, n. 7173/18 e n. 6529/2018), anche l'ANAC con delibera n. 416 del 02.05.2018 ha chiarito che: *“La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante, comportano l'applicazione della sanzione dell'art. 80 c. 5 lett. f bis) del Codice e dunque determinando l'esclusione dalla gara del concorrente per avere presentato nella procedura di gara in corso dichiarazioni non veritiere”*.

Anche il T.A.R. Calabria si è espresso con le recentissime sentenze nn. 1835, 1836 e 1837 depositate il 04.11.2019, respingendo nella forma ex art. 60 c.p.a. i ricorsi proposti dall'O.E. aggiudicatario avverso la revoca di aggiudicazione e determina di esclusione disposta nei suoi confronti dalla D.R. Calabria dell'Agenzia del Demanio per la medesima mancata dichiarazione dei reati attinenti al Legale rappresentante della *Tecnoprove Roma*, indicata dall'O.E. nella propria terna dei subappaltatori. In particolare, il G.A. ha dichiarato che *“La norma contenuta nell'art. 80, comma 5, lett. f bis), nel testo applicabile ratione temporis, è chiara nel disporre l'esclusione del concorrente in caso in cui esso presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere, anche se riferite ai subappaltatori. ... la falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante, comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. f bis) D.Lgs. n. 50/2016, e dunque l'esclusione automatica dalla gara del concorrente per avere prodotto dichiarazioni non veritiere. In tal caso, non vi è valutazione discrezionale dell'amministrazione, ma suo obbligo di espellere l'impresa; la mendacia o la reticenza violano, infatti, principi di lealtà ed affidabilità, in una parola, della correttezza dell'aspirante contraente, che permea la procedura di formazione dei contratti pubblici ed i rapporti con la stazione appaltante e sono ritenute non tollerabili direttamente dal legislatore. L'operatore economico non può valutare autonomamente la rilevanza dei precedenti penali da comunicare alla stazione appaltante, poiché questa deve essere libera di ponderare discrezionalmente la sua idoneità come causa di esclusione, di talché deve ritenersi mendace e rilevante anche la dichiarazione omessa (CdS n. 591/2019). Peraltro, la condanna rilevante in quanto espressione di “grave illecito professionale” ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, è quella relativa a qualsiasi condotta legata all'esercizio dell'attività professionale, contraria a un obbligo giuridico di carattere civile, penale ed amministrativo (CdS n. 4192/2017), non esclusi, evidentemente, i reati ambientali (CdS n.6529/2018).*

Pertanto, risulta chiaro l'orientamento giurisprudenziale formatosi in *subiecta materia*, mirante a ritenere prevalente il principio di parità di trattamento tra tutti i concorrenti, e che non lascia nessun apprezzabile margine di valutazione residua in capo alla P.A., alla quale rimane l'obbligo di provvedere nel senso conforme.

Viepiù, con atto prot. 2019/17798/DRCAM del 07.11.2019 la S.A. ha provveduto all'esclusione di tale operatore economico dal Lotto n. 1 nel quale l'O.E. R.T.P. di cui A.I.C.E. Consulting Srl risulta Capogruppo Mandataria, e Dott. Geol. Norman Abballe, TecnoGroup Srl, Benigni Engineering Srl, Mandanti, ha partecipato nella medesima forma

giuridica, e nella quale gara ricorre la stessa circostanza di omissione di dichiarazioni relative a decreti di condanna rilevanti ai sensi dell'art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, da parte di soggetti muniti di poteri di rappresentanza della società subappaltatrice *Laboratorio Tecnoprove Srl* e della società subappaltatrice *Laboratorio Delta Srl*;

DI DISPORRE la comunicazione d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni di detta esclusione ai Concorrenti ed agli offerenti esclusi, nonché la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet dell'Agenzia del Demanio;

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. n. 104/10, che è possibile presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione ex art. 76, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016;

DI ATTESTARE che gli atti della procedura potranno essere visionati presso l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, sita in Napoli alla via San Carlo n. 26, secondo le modalità di legge.

Il Direttore Regionale
Paolo Maranca



